

STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA¹

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Art. 1

Oggetto e finalità dello Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce i principi e le regole fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 (“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), dal Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 come modificato dal Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”) e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (“Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”).
2. Il presente Statuto attua le previsioni del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, salvaguardando le peculiarità connesse al ruolo istituzionale dell’Istat quale ente di produzione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale, nonché di componente del Sistema statistico europeo.

Art. 2

Definizioni e ambito di applicazione delle norme in materia di attività di ricerca

1. Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra valorizzazione della ricerca e attuazione dei principi e delle disposizioni in materia di statistica ufficiale, ai fini del presente Statuto l’attività di ricerca, così come definita dalla “Carta europea dei ricercatori” di cui alla Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, è da intendersi riferita alla ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle informazioni statistiche e dei processi adottati per la produzione, sviluppo e diffusione della statistica ufficiale e all’introduzione nei processi suddetti dei risultati della ricerca metodologica e tematica.

¹ Approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019.

2. Tale attività di ricerca si realizza attraverso azioni programmate, alle quali cooperano in modo integrato gruppi di ricercatori e tecnologi con competenze e professionalità differenti.
3. Le norme in materia di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività di ricerca previste dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 si applicano esclusivamente all'attività di ricerca, come definita al comma 1 e in nessun caso si applicano alle attività di produzione, sviluppo e diffusione delle statistiche ufficiali svolte secondo le norme e le procedure previste nell'ambito del Sistema statistico europeo e del Sistema statistico nazionale.

Art. 3

Natura, scopi istituzionali e compiti dell'Istat

1. L'Istat è ente pubblico di ricerca per la produzione dell'informazione statistica ufficiale nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
2. L'Istat è dotato di autonomia scientifica, statutaria e regolamentare, nonché organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. È sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.
3. In qualità di ente di produzione dell'informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale, lo scopo istituzionale principale dell'Istat consiste nel servire la collettività attraverso la produzione, lo sviluppo e la diffusione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati standard scientifici, allo scopo di promuovere la cultura statistica e di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale, favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società, sviluppare il Sistema statistico nazionale (Sistan) e contribuire al potenziamento del Sistema statistico europeo e internazionale. Le attività di produzione e di diffusione delle statistiche ufficiali svolte dall'Istat sono sottoposte alla vigilanza e al controllo esercitati, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, dalla Commissione Europea – Eurostat e dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica – Cogis, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. L'Istat persegue altresì lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione.
5. Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali l'Istat svolge i compiti ed esercita le funzioni ad esso affidati dalla normativa europea e nazionale in materia di statistica ufficiale e di ricerca e previsti, in particolare, dal Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.

6. Ai sensi della predetta normativa l'Istat provvede:
- a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
 - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
 - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
 - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
 - e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;
 - f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma statistico nazionale;
 - g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
 - h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - i) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale, da realizzare in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, fatta salva la natura specialistica della formazione che l'Istat è chiamato a garantire ai sensi della normativa comunitaria, al fine di assicurare la qualità e la comparabilità delle statistiche ufficiali a livello europeo;
 - l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica e al coordinamento di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee fungendo da interlocutore unico della Commissione europea per le questioni statistiche;
 - m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
 - n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato;
 - o) alla definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

7. Al fine di ridurre gli oneri per i rispondenti e di migliorare l'efficienza e la qualità dei processi di produzione statistica, l'Istat ha il diritto di accedere agli archivi e ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e ai dati ivi contenuti che siano utili alla realizzazione delle statistiche ufficiali, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 8 commi 1 e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 681 e dall'articolo 17 bis del Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
9. L'Istat, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 322 del 1989 come precisato dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.
10. L'Istat, per l'esercizio delle sue funzioni, procede, con periodicità almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

Art. 4

Principi di organizzazione e funzionamento

1. L'ordinamento dell'Istituto nazionale di statistica si adegua ai seguenti principi e criteri di organizzazione e funzionamento:
 - a) indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico, favorevole rapporto costi-benefici nella progettazione, realizzazione, sviluppo, comunicazione e diffusione delle statistiche ufficiali;
 - b) cooperazione per lo sviluppo del Sistema statistico nazionale (Sistan), del Sistema statistico europeo (SSE) e internazionale, anche attraverso il coordinamento e la gestione dei rapporti con enti e uffici nazionali e internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica e delle attività connesse allo sviluppo, produzione e diffusione di statistiche nazionali ed europee, nonché della cura dei rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni nazionali ed europee per le questioni statistiche;
 - c) promozione della partecipazione degli utenti per migliorare l'informazione statistica e l'offerta di servizi e promuoverne l'utilizzazione;
 - d) promozione, sviluppo e gestione dell'attività di ricerca e innovazione da parte delle strutture dell'Istituto, nei rispettivi ambiti di competenza, in coerenza con i programmi e i progetti definiti nei documenti di pianificazione strategica e operativa dell'Istituto;
 - e) attuazione della Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la "Carta europea dei ricercatori" e il "Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori" (2005/251/CE) e delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers*;
 - f) riconoscimento dei diritti e doveri dei ricercatori e tecnologi previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 attraverso l'adozione delle misure e delle

- azioni necessarie per la loro attuazione;
- g) promozione di forme di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;
 - h) adozione di modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;
 - i) adozione di misure ed azioni volte ad incentivare la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché di misure volte a favorire la collaborazione con le Regioni e gli enti locali in materia di ricerca e di sostegno all'innovazione;
 - j) semplificazione dei procedimenti, secondo un sistema di regole più snello e più appropriato a gestire la peculiarità dell'Istituto ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione in particolare delle attività degli enti pubblici di ricerca;
 - k) distinzione, nel rispetto delle peculiarità delle funzioni affidate all'Istituto, tra compiti riservati agli organi di governo e compiti gestionali. I compiti gestionali sono suddivisi tra compiti finalizzati alla produzione statistica e alla ricerca, e quelli di natura giuridica e amministrativa a supporto della produzione statistica e della ricerca. L'articolazione organizzativa per i compiti gestionali è definita nel successivo art. 12;
 - l) chiara definizione delle competenze delle diverse strutture organizzative, al fine di evitare duplicazioni di attività, incoerenze e disallineamenti con la *Business Architecture* dell'Istituto;
 - m) economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, etica e integrità, prevenzione e repressione della corruzione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - n) organizzazione delle strutture e del lavoro orientata al migliore impiego e alla valorizzazione del capitale umano, al riconoscimento e allo sviluppo delle competenze e delle professionalità, alla promozione delle pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori, da realizzarsi anche mediante meccanismi di rotazione programmati nel tempo e altre misure volte a favorire la mobilità interna, nonché attraverso la formazione continua e la partecipazione a seminari, convegni e iniziative promosse dall'Istituto e da organismi e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo della ricerca e della produzione statistica;
 - o) promozione della responsabilità sociale e del benessere organizzativo anche attraverso la partecipazione del personale alla vita dell'Istituto e l'uso di adeguati strumenti di comunicazione interna;
 - p) rispetto degli istituti di partecipazione e del sistema delle relazioni sindacali;
 - q) promozione del merito scientifico e tecnologico, anche attraverso l'adozione di misure per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le università italiane e straniere, le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;
 - r) assegnazione delle risorse alle diverse strutture organizzative in coerenza con i

programmi ed i progetti definiti nei documenti di pianificazione strategica e pianificazione operativa dell'Istituto, tenendo presente gli indicatori di risultato e l'allocazione efficiente delle risorse;

- s) gestione finanziaria da parte dei ricercatori e tecnologi dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.

Art. 5

Pianificazione, programmazione e monitoraggio

1. L'attività di pianificazione in Istat, quale processo unitario e integrato, è distinta in due sotto-processi che operano a livello strategico e operativo.
2. La pianificazione strategica e operativa definisce, su base annuale e triennale, i Programmi e i Progetti strategici, nonché il quadro delle attività, compresi quelli relativi alla ricerca scientifica, che impegnano l'Istat, in coerenza con le Linee di indirizzo definite dal Consiglio dell'Istituto e con quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
3. Nell'ambito dell'attività di ricerca di cui all'articolo 2 del presente Statuto, l'Istituto collabora con il Ministero vigilante per l'efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Istat:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente e il Consiglio, quali organi di governo dell'Istat, esercitano le funzioni di indirizzo tecnico, scientifico, amministrativo e ogni altra funzione ad essi attribuita da disposizioni di legge, secondo le rispettive attribuzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.
3. Il Presidente, quale organo di vertice dell'Istat, esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 5-bis del Regolamento CE 223/2009, al fine di assicurare l'indipendenza professionale dell'Istituto nello svolgimento delle attività di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche ufficiali europee e nazionali. In relazione all'esercizio delle funzioni concernenti le suddette attività, il Presidente non chiede, né accetta istruzioni dal Governo o da altre istituzioni e altri organismi, uffici ed enti.
4. Il Presidente e il Consiglio si avvalgono, ai fini istituzionali e della valutazione dei risultati, delle risultanze dell'attività di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e di controllo degli organismi a ciò preposti.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente, secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale. Egli viene nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente viene collocato in aspettativa senza assegni dall'Università di appartenenza, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80; egli dura in carica quattro anni, può essere confermato una sola volta e cessa dalla carica allo scadere del predetto termine, ovvero per dimissioni o altre cause previste dalla legge.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Istat in ordine alle questioni di carattere generale;
 - b) è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistiche, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee e nazionali sviluppate, prodotte e diffuse dall'Istat;
 - c) sovrintende all'andamento dell'Istat e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico;
 - d) rappresenta il Sistema statistico nazionale nell'ambito del Sistema statistico europeo, cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istat, interlocutore unico della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE n. 223/2009, con Eurostat e con gli altri organismi comunitari e internazionali, adottando i relativi atti di competenza;
 - e) coordina, unitamente al Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 223/2009;
 - f) elabora gli orientamenti nazionali necessari per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'Istat;
 - g) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali e vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio;
 - h) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività inerenti ai metodi e ai formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché delle attività

- inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;
- i) stabilisce e assegna le risorse da destinare al perseguimento delle diverse finalità e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche di competenza dell'Istat;
 - j) verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso le risultanze dei sistemi di controllo presenti in Istituto ed eventualmente attraverso ispezioni periodiche, l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e propone l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - k) predispose la relazione annuale di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e provvede alla sua pubblicazione dopo la presentazione al Parlamento;
 - l) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo;
 - m) provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) e degli incarichi dirigenziali di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
 - n) provvede, sentito il Consiglio, al conferimento dell'incarico di direttore generale.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessità, salvo ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico-scientifico- amministrativo ed attività di gestione.
4. Il Presidente, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2:
- a) si avvale di un ufficio tecnico non generale, composto esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dell'Istituto;
 - b) si avvale del Comitato di presidenza, cui partecipano i Direttori preposti alle aree di vertice previste nella *Business Architecture* dell'Istituto. Tale Comitato, presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Direttore generale, è sede di coordinamento tecnico-scientifico-organizzativo tra le aree funzionali dell'Istituto. Il Comitato può essere convocato prevedendo la partecipazione dei Direttori centrali e dei dirigenti dell'Istituto la cui competenza riguardi le materie trattate;
 - c) può avvalersi, per specifici progetti, della collaborazione di titolari di posizioni dirigenziali nell'Istituto, fino a un massimo di cinque e può istituire, ai sensi del regolamento di organizzazione, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche.

5. Il Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio. Il Presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al Direttore generale, ai Direttori di dipartimento, ai Direttori centrali, nonché ai dirigenti dei Servizi ed uffici dell'Istituto stesso.

Art. 8²

Consiglio

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Presidente dell'Istat, che lo presiede;
 - b) da un membro designato tra i propri componenti dal Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
 - c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
 - d) da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione.
3. I membri del Consiglio, diversi dal Presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Il Consiglio, previa programmazione delle sedute, è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese e ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. Il preavviso della convocazione è di dieci giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non inferiore a tre, i quali singolarmente possono richiedere, altresì, l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno. Nell'ambito del Consiglio possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.
6. Il Consiglio:
 - a) delibera i documenti di bilancio;
 - b) definisce gli obiettivi strategici ed operativi e i rispettivi indicatori idonei a consentire la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle strutture individuate quali centri di responsabilità;

² Modificato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019.

- c) delibera la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto;
 - d) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonché del Piano di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale e la gestione del bilancio;
 - e) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, attraverso la verifica di rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati, proponendo l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - f) specifica le modalità e i criteri di valutazione comparativa rilevanti per conferire gli incarichi di preposizione agli uffici dirigenziali;
 - g) delibera la partecipazione dell'Istat al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 175 del 2016;
 - h) nomina i membri del Comitato scientifico.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente:
- a) delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione e contabilità, del personale e le modifiche agli stessi;
 - b) delibera, in conformità allo Statuto e al regolamento di organizzazione le linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture dirigenziali con le relative competenze, entro il limite indicato dall'art. 12, comma 1;
 - c) delibera, in conformità al regolamento di organizzazione, le linee fondamentali di organizzazione delle strutture organizzative previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici progetti, apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi tecnici o ai Servizi giuridici amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti numerici previsti dal presente Statuto;
 - d) delibera la disciplina relativa ai termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili, le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati;
 - e) individua, nell'ambito dell'assetto organizzativo previsto dal presente Statuto e nel rispetto della vigente normativa e in conformità al regolamento di organizzazione, le strutture costituenti centri di responsabilità a cui sono attribuite le risorse economiche;
 - f) determina la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale;
 - g) approva i piani ed i programmi dell'Istat e verifica la compatibilità finanziaria degli obiettivi e programmi definiti in collaborazione con il Presidente;
 - h) determina il compenso dei dirigenti preposti agli Uffici tecnici generali con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonché i parametri del trattamento del Direttore Generale e dei dirigenti di prima fascia della Direzione Generale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della

dirigenza dell'area ricerca per i soggetti preposti agli uffici dirigenziali di prima fascia. Ai soggetti preposti agli uffici dirigenziali di seconda fascia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca.

8. Il Consiglio viene informato dal Presidente sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto e può richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni.
9. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore generale che ne è Segretario.

Art. 9

Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica

1. Le funzioni direttive dell'Istat nei confronti degli enti di informazione statistica e degli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat).
2. Il Comitato è composto:
 - a) dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;
 - b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'Istat;
 - c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;
 - e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
 - f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il Comitato può essere integrato, su proposta del Presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri del Comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Il Comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il Comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto e all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il Comitato delibera altresì, su

- proposta del Presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni partecipano il presidente della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e il dirigente dell'Istat incaricato dell'indirizzo del Sistema statistico nazionale, che ne è segretario.
 8. Il Comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
 9. Il Presidente dell'Istat può adottare provvedimenti di competenza del Comitato, nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
 10. Le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato hanno ad oggetto:
 - a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
 - b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
 - c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
 - d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 322/1989.
 11. Il Comitato è sentito dal Presidente dell'Istat nell'ambito della procedura di inserimento nel Sistema statistico nazionale degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e di soggetti privati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152.
 12. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato definisce, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione.
 13. Il Comitato svolge gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge e dai regolamenti non previsti dal presente Statuto.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:
 - a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
 - b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti.
4. Il Collegio esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 11

Comitato scientifico

1. È istituito il Comitato scientifico con funzioni consultive nei confronti del Presidente e del Consiglio, in merito agli aspetti scientifici dell'attività di ricerca dell'Istat.
2. Il Comitato scientifico:
 - a) esprime parere sugli atti di pianificazione relativamente all'attività di ricerca;
 - b) esprime parere sulle proposte di modifica delle disposizioni dello Statuto relative alla pianificazione e allo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - c) svolge, su richiesta del Presidente o del Consiglio, attività consultiva istruttoria su argomenti di carattere scientifico.
 - d) dedica almeno una seduta annuale alla presentazione e alla discussione, da parte dei ricercatori e dei tecnologi, dei risultati delle ricerche svolte dall'Istat;
 - e) esprime pareri sulle procedure di valutazione dell'attività di ricerca.
3. I pareri del Comitato scientifico relativi alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere espressi entro 30 giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.
4. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio ed è composto da sette componenti, di cui cinque su proposta del Presidente, individuati a seguito di avviso pubblico tra esperti, anche stranieri, con qualificata professionalità ed esperienza nei settori di ricerca dell'Istat; uno eletto dai ricercatori e uno dai tecnologi dell'Istat nel loro ambito, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione. Possono essere eletti i ricercatori e i tecnologi che, alla data di indizione della consultazione elettorale, risultino in servizio presso l'Istat.
5. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni. I componenti del Comitato scientifico possono essere confermati una sola volta. Il componente del Comitato scientifico nominato in sostituzione di un altro componente terminerà il proprio mandato insieme agli altri componenti.
6. L'assenza di un componente del Comitato scientifico, non preannunciata e comunque non motivata da gravi ragioni, per almeno tre riunioni consecutive determina la decadenza dall'incarico.
7. Nel corso della prima seduta il Comitato scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente, scegliendolo tra i componenti esterni all'Istat, e adotta un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività.
8. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato scientifico.

9. Le determinazioni del Comitato scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.
10. Le determinazioni del Comitato scientifico sono trasmesse al Consiglio con relazione del Presidente.
11. Il Presidente dell'Istat partecipa alle riunioni del Comitato scientifico quando richiesto dal Presidente del Comitato stesso.
12. La partecipazione alle sedute del Comitato scientifico non comporta la corresponsione di alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

TITOLO II STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 12

Strutture organizzative

1. Costituiscono strutture organizzative dirigenziali dell'Istituto la Direzione generale, i Dipartimenti, le Direzioni centrali, i Servizi, nonché gli Uffici territoriali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantuno, tenuto conto del contingente numerico dei dirigenti di prima e seconda fascia previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione dell'organico dirigenziale.
2. La Direzione generale e, nel numero massimo di tre, le Direzioni centrali giuridiche e amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia e possono essere articolati in Servizi giuridici e amministrativi che costituiscono uffici dirigenziali di seconda fascia.
3. I Dipartimenti e le Direzioni centrali tecniche, nel numero massimo di sedici, costituiscono uffici tecnici generali e possono essere articolati in Servizi, che costituiscono uffici tecnici non generali.
4. La Direzione generale, i Dipartimenti nonché le Direzioni centrali, quali strutture organizzative autonome ovvero articolazioni della Direzione generale e dei Dipartimenti, sono destinatari, negli ambiti di rispettiva competenza, delle direttive emanate dagli organi di governo.
5. La Direzione generale è organizzata in Direzioni centrali giuridiche e amministrative. Nell'ambito della stessa possono essere, altresì, costituite Direzioni centrali tecniche per lo svolgimento di funzioni di supporto alle attività dell'Istituto.
6. Gli Uffici tecnici generali curano la produzione, lo sviluppo e la diffusione dell'informazione statistica, la gestione dei servizi tecnici e scientifici di supporto alle stesse, la ricerca, la pianificazione strategica delle attività dell'Istituto, la definizione degli standard tecnici, la predisposizione del programma statistico nazionale e le verifiche circa la sua attuazione, la promozione e il coordinamento degli uffici di statistica del Sistan, il coordinamento degli Uffici territoriali dell'Istituto.
7. Gli Uffici territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e sono sedi dell'Istituto operanti sul territorio nazionale.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e nel rispetto dei poteri e dei compiti dei rispettivi titolari di incarichi dirigenziali, le linee fondamentali di organizzazione e le competenze delle strutture dirigenziali dell'Istituto sono stabilite con delibera del Consiglio, ai fini della costituzione, modifica o soppressione delle strutture medesime.
9. Nell'ambito del numero massimo degli uffici dirigenziali definito al comma 1, per ragioni di carattere organizzativo e al fine di realizzare progetti di particolare rilevanza, possono essere costituite strutture di carattere temporaneo equiparate agli Uffici tecnici non generali con una durata massima di 24 mesi.
10. I responsabili degli uffici dirigenziali compongono la Conferenza dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni di natura tecnica, organizzativa e amministrativa. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto e, in sua assenza, dal Direttore generale.

Art. 13

Il Direttore generale³

1. Il Direttore generale è scelto e preposto all'incarico in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e, in quanto compatibili, all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. All'incarico di Direttore Generale, oltre a un dirigente amministrativo, può essere preposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, anche un soggetto esterno o un dipendente di ruolo dell'Istituto non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, in possesso di comprovata qualificazione professionale.
2. Il Direttore generale, fatti salvi i compiti dei dirigenti degli uffici dirigenziali di prima fascia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i compiti attribuiti dalla normativa vigente agli altri titolari di incarichi dirigenziali dell'Istituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, cura il coordinamento, per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle attività dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività assegnate alle strutture afferenti alla Direzione generale, ovvero la gestione, attraverso i propri uffici, dei compiti assegnatigli direttamente dalla normativa vigente e, in conformità della stessa, dal Consiglio e dal Presidente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti, l'ottimizzazione dei processi e dei procedimenti, nonché la semplificazione delle procedure.
3. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio, di cui sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale delle sedute e le delibere.

Art. 14

Personale

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali, l'Istat si avvale di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale, ricercatore, tecnico, amministrativo,

³ Modificato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019.

nonché dirigenziale nei limiti dell'organico come definito, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lett. f).

2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istat è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di appartenenza e dalle norme applicabili al personale degli enti pubblici di ricerca ove non espressamente escluso.
3. L'Istat si dota del Regolamento del personale allo scopo di definire le modalità per il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione del personale.
4. L'Istat si impegna a garantire nei propri Regolamenti la piena applicazione della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), garantendo i diritti e i doveri di ricercatori e tecnologi come elencati all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218.
5. L'Istat si impegna a garantire parità e pari opportunità nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori, l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza fisica e psicologica, diretta e indiretta, nonché il benessere lavorativo del proprio personale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Statuto è adottato dal Consiglio dell'Istat secondo la procedura stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione del presente Statuto.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della notizia relativa alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Gli organi di governo e di controllo, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, come previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, rimangono fino alla scadenza naturale del loro mandato.
4. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Istat, le norme contenute nel Titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, recante Regolamento di organizzazione dell'Istat, e nell'Atto Organizzativo generale – AOG n. 1/2016 continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 e cessano la loro efficacia secondo i termini previsti dai regolamenti medesimi.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio delibera i regolamenti di cui al precedente articolo 8, comma 8, lett. a).